



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

RELAZIONE DI MAGGIORANZA SULLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, n.18

“Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

“L’educazione è cosa del cuore”, affermava don Bosco nelle sue Lettere. Alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori spetta il privilegio e la responsabilità di mettere il proprio cuore all’origine dell’educazione delle nuove generazioni. Perché solo con il cuore si può autenticamente testimoniare l’esempio, che è lo strumento educativo più efficace che esista.

Alla politica e alle istituzioni è invece attribuito il compito di dare ascolto alle voci qualificate che emergono da una realtà sempre più mutevole, di interpretare le esigenze sentite in una società ogni giorno diversa e di adottare le infrastrutture - giuridiche, amministrative ed economiche - che permettano il pieno sviluppo delle giovani generazioni e rendano il “lavoro del cuore” più agevole e fruttuoso.

Con il presente disegno di legge, istitutivo del sistema educativo regionale, la Liguria assolve al compito attribuitoLe dalla Costituzione in seguito alla riforma del Titolo V. Con la svolta federale del 2001 è oggi riservata allo Stato la sola competenza in materia di norme generali sull’istruzione (art. 117 comma 2 lett. n), mentre è affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni la disciplina dell’istruzione (ferme restando le prerogative dell’autonomia scolastica) e alla potestà esclusiva delle regioni l’istruzione e la formazione professionale.

Rivedere in modo organico quanto prodotto negli anni, in tema di istruzione e formazione, rappresenta un processo di adeguamento non più procrastinabile, che rende centrale, in ossequio

alla Costituzione, il ruolo della Regione nell'educazione e nella formazione dei propri cittadini, attraverso un unico sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Tale sistema fa proprie le recenti evoluzioni del concetto di crescita individuale, non più confinato al periodo dello sviluppo biologico dell'individuo, né alla sua maturazione dal punto di vista giuridico e politico con la maggiore età, né, infine, limitato a quel particolare momento che coincide con l'ingresso nel mondo del lavoro, la conquista dell'indipendenza economica e lo sviluppo di progetti di vita e familiari autonomi rispetto alla famiglia di origine.

La crescita individuale nel suo concetto più moderno, fatto proprio dalle disposizioni nazionali e comunitarie, si sviluppa per l'intera vita della persona ed è un percorso di apprendimento costante (in inglese indicato dall'espressione *longlife learning*), composto di molte tappe, ognuna delle quali rappresenta il compimento di una e l'inizio della successiva. Questa progressione è naturalmente più evidente nell'età della crescita, ma non cessa con la sua conclusione e si viene oggi a riempire di nuovi contenuti, divenendo formazione permanente dell'adulto e dell'anziano e formazione continua del lavoratore.

Il concetto di crescita individuale, e quindi quello di formazione, ha inoltre visto una dilatazione non solo temporale, ma nel novero stesso dei suoi autori: se un tempo scuola e famiglia esaurivano i soggetti cui era riconosciuto il compito di educare, oggi è serenamente accettato il fatto che un rilevante contributo alla formazione della persona-cittadino venga dall'apporto del mondo dell'associazionismo - laico o confessionale - e dal terzo Settore. E' a queste realtà che viene infatti sempre più spesso affidata l'educazione non formale del minore e la formazione permanente dell'adulto, temi di cui si occupa il ddl.

Il superamento dell'idea di formazione ed educazione come mero trapasso di nozioni da insegnante a discepolo è alla base della nuova normativa, che mira al contrario a valorizzare un'educazione fatta di condivisione di esperienze di vita.

La formazione professionale è particolarmente indicata a questo scopo perché con essa si educa insegnando un lavoro, che è fatto innanzitutto dalla propria esperienza.

La formazione professionale così riformulata coltiva anche l'ambizione di uscire da quella sorta di "serie B" cui è da decenni relegata rispetto all'istruzione, nei confronti della quale si

avvantaggia del taglio marcatamente professionalizzante e del più forte legame con la realtà territoriale di riferimento, pur condividendo con l'istruzione la tensione a formare cittadini consapevoli e non soltanto lavoratori professionisti.

Il disegno di legge riordina e razionalizza anche le esperienze formative in contesti di lavoro come l'alternanza scuola-lavoro e lo stage, adeguandosi alle normative nazionali di riferimento e facendo chiarezza in un settore la cui oscurità è troppo spesso stata utilizzata per attingere a manodopera gratuita al di fuori di ogni contesto autenticamente formativo. Particolare attenzione è infine riservata all'apprendistato e al tirocinio.

Venendo ad aspetti più tecnici e concentrandosi più strettamente sulla formazione professionale, la vigente legge regionale 52/1993, che nel corso degli anni ha subito innumerevoli modifiche ed integrazioni, appare oggi come una normativa ormai obsoleta, anche alla luce delle nuove disposizioni normative nazionali e comunitarie. Infatti, sotto molteplici aspetti - quali ad esempio l'educazione degli adulti, le certificazioni di competenze, i crediti formativi e l'accreditamento delle sedi formative - l'evoluzione del contesto ha portato alla creazione di istituti che non sono attualmente presenti nella vigente legislazione regionale di settore.

Si rendeva pertanto quanto mai necessaria un'opera di aggiornamento e profonda revisione delle disposizioni relative alla formazione professionale stessa, adeguando i percorsi formativi alle mutate esigenze del mondo del lavoro e ad una logica di maggior integrazione col mondo dell'impresa.

Il testo che si propone, pertanto, ha sicuramente il respiro di una complessiva e profonda riforma del settore e contiene le norme generali regolatrici della materia, norme che necessariamente dovranno essere successivamente dettagliate, per le parti operative, da disposizioni di carattere non legislativo. Ciò in un'ottica, non più rinunciabile, di delegificazione delle disposizioni non aventi un contenuto necessariamente inseribile in legge.

In altre parole, ci si è posti l'obiettivo di elaborare una disciplina regionale che, in una logica di semplificazione e snellimento del corpo normativo vigente, contenga, in un unico strumento, le norme regionali di riferimento, consentendo agli enti locali, agli operatori del settore, agli studenti, alle loro famiglie e ai cittadini in generale una chiara e sintetica visione d'insieme delle politiche e degli interventi regionali in materia.

Il disegno di legge è stato redatto secondo il principio della condivisione e della cooperazione tra i vari livelli di governo del territorio, sia per quanto riguarda le scelte sia in relazione al decentramento delle funzioni, nonché ponendosi l'obiettivo di finalizzare l'intervento pubblico, regionale e degli enti locali, a una logica di programmazione. Pertanto, in stretta applicazione del principio di sussidiarietà, la Regione si è riservata le funzioni generali di indirizzo e programmatiche di livello sovra-provinciale, lasciando agli enti locali territoriali importanti funzioni gestionali e organizzative. Esso tiene conto altresì di positivi risultati delle iniziative sperimentali intraprese dalla nostra regione al fine di delineare un sistema regionale integrato, con l'attuazione di percorsi triennali e quadriennali gestiti in una prima fase direttamente dalla Regione e successivamente attribuiti alle Province.

In un modello policentrico, quale quello che è delineato nel presente disegno di legge, articolato sulle caratteristiche e sulle prerogative di più soggetti, prioritaria è sicuramente la valorizzazione dell'insostituibile ruolo delle Istituzioni scolastiche nella crescita culturale ed educativa degli studenti nonché delle loro autonome scelte organizzative e educative. Importante, inoltre, è il ruolo riservato ai destinatari finali degli interventi, prioritariamente gli studenti e le loro famiglie, con la finalità di creare un servizio quanto più flessibile, delineato in base alle necessità dell'utenza e aperto alle esigenze di cambiamento che provengono dal tessuto sociale.

Opportuni e necessari raccordi sono stati effettuati con la normativa in materia di lavoro. In particolare, attraverso i contenuti del Piano regionale dell'offerta formativa, dell'orientamento e dell'inserimento al lavoro, vengono ricollegate le politiche regionali in materia di formazione, apprendistato, orientamento e avviamento al lavoro con quelle più specificamente riguardanti il lavoro. Conseguentemente, sono state modificate le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007 n.30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro), soprattutto nella parte riguardante la programmazione degli interventi. Sono state inoltre apportate alcune modificazioni alla legge regionale 8 giugno 2006 n.15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) al fine di meglio corrispondere ai nuovi compiti assegnati all'Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (A.R.S.S.U.), adeguandone la struttura organizzativa. Ultimo, ma non certo per importanza, il legame fra il sistema educativo regionale e il testo unico in materia di minori e giovani approvato lo scorso marzo.

Il valore del presente ddl si coglie quindi appieno soltanto ampliando lo sguardo verso gli altri interventi che, nel corso della legislatura, hanno ridisegnato l'assetto normativo della Liguria, affidando a Testi Unici la disciplina delle principali materie. Dal punto di vista della tecnica legislativa, non fa eccezione nemmeno il presente disegno di legge, vero e proprio testo unico nelle materie della formazione e dell'istruzione attraverso l'espressa abrogazione di cinque testi di legge preesistenti e il riassetto complessivo delle disposizioni interessate dalle nuove disposizioni introdotte.

Questo insieme di interventi ridisegnano un quadro normativo al centro del quale viene posta la persona, della quale debbono essere potenziate, fin dall'infanzia, le capacità analitiche e critiche, perché l'educazione non ha come suo fine ultimo la creazione di una colta massa, ma la formazione di cittadini responsabili. Per questo motivo il ddl in esame fa proprio, attraverso la centralità data alla persona/studente, quello che secondo Lord Baden Powell, fondatore dello scoutismo, è *“il segreto di un'educazione efficace: convincere ogni allievo ad imparare da sé, invece di istruirlo cercando di infilargli dentro solo delle conoscenze stereotipate”*.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Credo e penso che la riforma all'esame di quest'Aula, intrapresa con lo spirito che ho descritto, possa contribuire a realizzare quanto affermava uno dei Padri costituenti della nostra Repubblica, Piero Calamandrei: *“trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere”*.

Alla nostra approvazione condivisa il compito di dimostrare che ai miracoli si può ancora credere.